

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 164 DEL 30/01/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ COORDINATE NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 151/26

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che annualmente tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Azienda ULSS 8 Berica viene sottoscritto un accordo per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, e, da ultimo, con deliberazione n. 1898 del 17/10/2025, è stato approvato l'aggiornamento della convenzione a seguito dell'introduzione del Nuovo Catalogo Veneto Prescrivibile, per il periodo dal 01/04/2025 al 31/12/2025.

Dato atto che:

- la convenzione in oggetto consiste nell'esecuzione di attività che sono oggetto di interscambio tra aree di specifica qualificazione aziendale:
 1. Area tecnologico-citologica: l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna ad allestire per conto dell'Azienda ULSS 8 Berica circa 7.500 pap-tests, presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
 2. Area di diagnostica Biomolecolare e consulenza Emolinfopatologica: l'Azienda ULSS 8 Berica, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettua, su casistica dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornisce consulenza diagnostica emolinfopatologica;
- l'U.O.C. Controllo di Gestione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha effettuato nell'anno 2025 una revisione del costo della prestazione pap-test, che risulta essere pari a € 7,50 (esente IVA);
- in relazione ai costi per l'allestimento dei pap-tests, questa Azienda addebiterà all'Azienda ULSS 8 Berica € 7,50 cadauno esente IVA, per un numero presunto di 7.500 prestazioni per l'ammontare annuo di € 56.250,00 (IVA esente);
- questa Azienda, in applicazione del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, corrisponderà la tariffa delle indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e della consulenza diagnostica emolinfopatologica, effettuate dall'Azienda Ulss 8 Berica su casistica dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Considerato che:

- in data 24 novembre 2025, la Direzione Strategica ha approvato la determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre ULSS del Veneto per l'anno 2026, tra cui la convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 110966 del 25/11/2025, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per l'anno 2026, della convenzione in oggetto;
- con email del 09/01/2026, agli atti, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole sulla bozza d'accordo inviato dall'Azienda ULSS 8 Berica, che prevede l'aumento del costo per l'allestimento dei pap-test pari a € 7,50 (esente IVA), con utilizzo di filtri TransCyt ginecologici e vetrini, come da distinta base dell'U.O.C. Controllo di Gestione;
- l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato di aver approvato con proprio atto deliberativo n. 96 del 22/01/2026 la convenzione per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, anno 2026.

Ritenuta la convenzione compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, alle condizioni e modalità di cui al testo

allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

- prevedere un introito presunto di € 56.250,00 (esente IVA), per un numero presunto di pap-tests pari a n. 7.500;
- prevedere una spesa complessiva presunta pari a € 61.174,75 per l'anno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, per le seguenti attività:
 - Area tecnologico-citologica: l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna ad allestire per conto dell'Azienda ULSS 8 Berica circa 7.500 pap-tests per anno presso l'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
 - Area di diagnostica Biomolecolare e consulenza Emolinfopatologica: l'Azienda ULSS 8 Berica, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettua, su casistica dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornisce consulenza diagnostica emolinfopatologica;
2. di prevedere dalla convenzione un introito di € 56.250,00 (esente IVA), per un numero presunto di pap-tests pari a n. 7.500, da imputare al conto AA0430BR0 "Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria" del BEP 2026;
3. di imputare l'onere della convenzione per un importo pari a complessivi € 61.174,75, al conto BA1500R00 "PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" del BEP 2026 – programma di spesa n. 163, per corrispondere, secondo le tariffe vigenti, le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e consulenza diagnostica emolinfopatologica, effettuate dall'Azienda ULSS 8 Berica su casistica dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' COORDINATE

NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 7", con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza

E

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

PREMESSO CHE

- per l'anno 2025 tra l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana e l'Azienda U.L.SS. 8 Berica è stato rinnovato un accordo per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'anatomia patologica;
- permanendo le motivazioni che hanno determinato il fabbisogno nell'anno 2025, l'U.L.SS. n. 7, con nota prot. 110966 del 25/11/2025, ha manifestato la volontà di poter rinnovare, anche per l'anno 2026, la convenzione per l'allestimento di 7.500 pap test complessivi da parte dell'U.L.SS. n. 7, U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso, a fronte dell'esecuzione di indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello, e consulenza diagnostica emolinfopatologica, da parte dell'U.L.SS. n. 8;
- l'Unità controllo di Gestione dell'Azienda U.L.SS. n. 7 ha effettuato nell'anno 2025 un'analisi del costo della tariffa del pap test, con esclusione del costo di

	ammortamento delle attrezzature, effettivamente estinto, e ha stabilito che esso è	
	pari a € 7,50;	
	- Con deliberazione U.L.SS. n. 8 del 13/08/2024 è stato approvato il nuovo atto	
	aziendale ed è stato previsto, d'intesa con la Direzione Aziendale dell'U.L.SS. n.	
	7, il Dipartimento Funzionale Interaziendale di Anatomia Patologica in	
	applicazione delle previsioni della D.G.R. n. 655 del 15/05/2018 composto, tra	
	l'altro dalle UU.OO.CC e UU.OO.SS.DD. dell'U.L.SS. n. 7;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle	
	attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica e i conseguenti aspetti	
	economici di competenza di ciascuna Azienda.	
	Articolo 2 – Obblighzioni dell'U.L.SS. n. 7 (area tecnologico-citologica)	
	L'U.L.SS. n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'U.L.SS. n. 8 circa 7.500 pap test	
	nell'anno 2026 presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica e Istologia Patologica	
	dell'Ospedale di Santorso. Tale attività si intende comprensiva di allestimento,	
	colorazione e montaggio dei preparati con processazione computerassistita degli stessi	
	secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà con l'U.L.SS. 8 Berica.	
	Il materiale, costituito da filtri TransCyt ginecologici e vetrini verrà fornito	
	dall'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana.	
	I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno	
	comunicati dall'U.O.C. di Anatomia Patologica all'U.O.C. Direzione Amministrativa	
	di Ospedale dell'U.L.SS. n. 7, la quale provvederà a fare richiesta di emissione	
	ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 8 allegando prospetto comprendente quantità e	

	prezzi.	
	Tutta l'attività tecnica di supporto per l'effettuazione delle fasi lavorative descritte	
	sarà completamente fornita dall'U.L.SS. n. 7.	
	Il costo per l'allestimento dei pap test, è di € 7,50 cadauno esente IVA.	
	Articolo 3 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8 (Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica)	
	L'U.L.SS. n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell'U.L.SS. n. 7 indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica.	
	La consulenza anatomopatologica per revisione diagnostica di preparati allestiti in altra sede avrà il codice 91.38.L_0.	
	Tale prestazione non comprende le eventuali colorazioni di immunoistochimica per le quali sarà utilizzato il codice 91.47.C_2: Immunofenotipizzazione leuco/linfocitaria. Fino a 8 antigeni.	
	L'U.L.SS. n. 8 provvederà a fatturare all'U.L.SS. n. 7, con cadenza trimestrale, le prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale previa richiesta di emissione ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 7 allegando il dettaglio delle indagini e consulenze effettuate.	
	Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni	
	Il trasporto dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere.	
	Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	

	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, le Parti sono rispettivamente Titolari e Responsabili Esterni del trattamento dei	
	dati in base all'attività svolta ai sensi della presente convenzione.	
	In particolare, per le attività di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati	
	istologici da parte dell'U.L.SS. n. 7, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 8.	
	Per queste attività, l'U.L.SS. n. 8 nomina l'U.L.SS. n. 7 "Responsabile esterno del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività	
	prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia".	
	Viceversa, per le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e	
	per l'attività di consulenza diagnostica emolinfopatologica effettuate dall'U.L.SS. n.	
	8, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 7 e, per queste, la medesima U.L.SS.	
	nomina l'U.L.SS. n. 8 "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto	
	del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 7 e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia".	
	Le Parti, nella qualità sopra descritta, si impegnano ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per	

	gli scopi del trattamento.	
	Si impegnano altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al loro interno, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l'obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.	
	Restano in capo ai Titolari del Trattamento, l'U.L.SS. n. 8 e l'U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Decorrenza e durata	
	Il presente accordo ha validità dall'1/01/2026 al 31/12/2026 e potrà essere rinnovato espressamente in seguito ad accordi fra le parti.	
	Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo anche prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 8 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	

	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 9 - Registrazione e imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta a imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito	
	autorizzazione n. 15451/97 ed estensione 15956/14 aggiornata dalla Direzione	
	Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26.03.2014;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R.	
	26 aprile 1986 n. 131 e in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte	
	richiedente;	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.	
	Articolo 10 - Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l'Azienda U.L.SS. n. 8	per l'Azienda U.L.SS. n.7
	“BERICA”	“PEDEMONTANA”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Patrizia Simionato)

(dr. Carlo Bramezza)